



[A tutte le aziende clienti]

Udine, 28.3.2008

OGGETTO: Utilizzo del libro presenze come registro dei lavoratori mobili – Obbligo del registro per le sole aziende di autotrasporto – Informativa ai lavoratori mobili.

Secondo una recente nota ministeriale si ritiene che non contrasti con la previsione normativa in tema di tenuta del registro dei lavoratori mobili, l'**utilizzo del libro presenze** normalmente in uso purché vidimato, oltre che dall'Inail, anche dalla Direzione Provinciale del Lavoro.

In particolare per quanto attiene alle modalità di compilazione del registro, vista la distribuzione multiperiodale dell'orario, è possibile procedere ad una mensilizzazione delle registrazioni che evidenzino le complessive ore di lavoro ordinario e straordinario effettuate. In pratica è consentito indicare giornalmente sul registro presenze la lettera "P" per indicare la presenza e, mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, riepilogare per sommatoria l'orario (ordinario e straordinario) effettivamente svolto. Tale possibilità è condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi analogici e digitali ove è possibile è ricavare i dati relativi al tempo di guida giornalmente effettuato dal personale autista.

Con la medesima nota il Ministero del lavoro ha ribadito che la norma si applica **solo alle imprese che svolgono attività nel settore degli autotrasporti** e formalmente inquadrate in tale ambito. In pratica ha rilievo il settore di attività dell'impresa e non l'attività svolta dal singolo dipendente. Pertanto le imprese di settori diversi dall'autotrasporto con autisti che guidano veicoli di massa ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 3,5 tonnellate (obbligo di disco cronotachigrafico) non sono obbligate ad utilizzare il registro dei lavoratori mobili.

Infine segnaliamo che la nuova normativa sull'orario di lavoro dei lavoratori mobili, entrata in vigore il 1° gennaio scorso, prevede che i datori di lavoro debbano **informare i lavoratori mobili** circa le vigenti disposizioni – in tema di orario – previste dalla normativa nazionale, dal regolamento interno all'azienda, dagli accordi collettivi nazionali e da eventuali contratti aziendali. La definizione delle modalità con cui adempiere all'informativa è stata demandata alla contrattazione collettiva che non è ancora intervenuta a riguardo.

A disposizione per ulteriori informazioni porgiamo distinti saluti.